



**PROVINCIA
DI PARMA**

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

**Approvato con deliberazione di Consiglio n. 3 del 22/02/2000
Modificato con deliberazione di Consiglio n. 115 del 22/12/2008 e n. 36 del
18/09/2017 e n. 49 del 09/12/2024**

Art. 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A), istituita con il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 125/3 del 30/10/1998 e n. 2 del 22/01/1999 con efficacia dall'1/1/1999.
2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 2
(Presupposto dell'imposta)

1. L'imposta è dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.), fatte salve le esenzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento.
2. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

Art. 3
(Versamento dell'imposta, termini e sanzioni)

1. Il versamento dell'imposta deve essere eseguito entro i termini di presentazione delle formalità di cui all'art.2 del presente regolamento.
2. La presentazione delle formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
3. La presentazione delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art.56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997 n. 471 da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le riduzioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.
5. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e i soggetti nel cui interesse sono richieste le formalità, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
6. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento. Le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5 del D.M. 514/92 presentate al P.R.A. debbono riportare il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità.

7. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'assolvimento dell'imposta è provato mediante l'esibizione dell'attestazione di cui all'art.7 comma 4 del presente regolamento.

Art. 4 (Misure dell'imposta)

1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446
2. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto di acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art.2688 Codice Civile concernente alla continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.
3. Qualora il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare di un'esenzione di imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente l'Ipt relativa all'omessa trascrizione.
4. La Provincia approva l'aumento delle misure, di cui al comma 1 entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.¹ In caso di mancato adeguamento resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.
5. Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.
6. Nel caso di deliberazione delle misure delle tariffe successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, si procede al recupero delle eventuali differenze di imposta, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, anche in deroga a quanto stabilito al comma 6 del successivo articolo 10.²

Art. 5 (Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.
2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime.
3. Sono altresì esentate dal pagamento dell'I.P.T. le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuati del Terzo Settore, iscritti al R.U.N.T.S. alle seguenti sezioni: - organizzazioni di volontariato; - imprese sociali. Per potere usufruire dell'esenzione l'ente deve dichiarare mediante apposita dichiarazione sostitutiva che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

¹ Modifica necessaria per adeguare il regolamento al comma 169 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007.

² Questa nuovo comma permette alle Province di recuperare, in deroga alla somma prevista dal successivo articolo 10, le differenze d'imposta dovute in caso di deliberazione dell'aumento dell'aliquota dopo l'inizio dell'esercizio. In tale eventualità al contribuente non dovranno essere applicate sanzioni ed interessi, in quanto si è adeguato alle indicazioni dell'ente impositore (Statuto dei diritti del contribuente).

4. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta le operazioni di passaggio di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB) ai sensi dell'art. 13 comma 5 del Dlgs. 207/2001.
5. *Sulle immatricolazioni e sui passaggi di proprietà dei veicoli, previsti dalla normativa nazionale, trasferiti in capo ai portatori di handicap sensoriali³, oppure ai familiari di cui tali persone risultino fiscalmente a carico, si applica una riduzione del 50%.*
6. Per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l'imposta è ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell'erede intestatario dell'autoveicolo. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero.
7. Per beneficiare dell'agevolazione, le formalità relative ai due trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria del diritto all'agevolazione;
8. l'agevolazione non si applica nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento dall'"asse ereditario" ad un soggetto terzo senza che il singolo erede ne sia divenuto prima intestatario.
9. Nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società con continuazione dell'attività in ditta individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella forma societaria, in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata, l'imposta è applicata nella misura fissa di cui punto 2 del D.M. n. 435 del 1998, fatte salve le maggiorazioni nelle misure deliberate dalla Provincia.

Art. 6 (Forme di gestione)

La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta possono essere effettuati con le seguenti modalità, previste dall'art. 56 comma 4 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.

³ Si intendono "portatori di handicap sensoriali" titolari dell'agevolazione su descritta, come da circolare n. 72 del 30/07/2001 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso, le seguenti categorie di portatori di handicap:

Ciechi totali (coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi e coloro che hanno soltanto la percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore);

Ciechi parziali (coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento);

Ipovedenti gravi (coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento);

Sordomuti (coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata e tutti coloro che le certificazioni rilasciate dalle competenti commissioni mediche espressamente qualificano tali)."

446 e successive modificazioni:
gestione diretta della provincia;
gestione nelle forme di cui all'art. 52 comma 5 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A..

Art. 7 (Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta)

1. In caso di gestione diretta, le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento vengono svolte dagli appositi uffici provinciali.
2. In caso di gestione affidata al P.R.A o di gestione nelle forme di cui all'art. 52 comma 5 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono alle attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento i soggetti affidatari.
3. Le somme versate a titolo d'imposta e relative sanzioni sono arrotondate all'unità di euro per difetto se la frazione decimale è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.⁴
4. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. e il responsabile del servizio tributi della Provincia
5. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al P.R.A., insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli

Art. 8 (Compensi del soggetto affidatario)

In caso di affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del presente regolamento, compete al soggetto affidatario il compenso convenuto tra le parti.⁵

Art. 9 (Ripresentazione di richiesta di formalità)

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente regolamento, si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., ancorché incompetente, purché in tale data l'I.P.T. sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta in vigore nella Provincia in cui è stata effettuata la prima presentazione.

⁴ Modifica necessaria per adeguare il regolamento al comma 166 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007. Il comma 166 citato non disponeva nulla nel caso in cui la frazione decimale fosse uguale a 49 centesimi pertanto nell'ambito della potestà regolamentare delle Province, in tale eventualità si arrotonderà per difetto. Al fine di semplificare la procedura di arrotondamento, si può adottare quanto prevede ACI nella circolare 20714 del 29/12/06.

⁵ Adeguamento necessario a seguito della soppressione del comma 7 dell'articolo 52 del d. lgs. n. 446/97.

Art. 10
(Rimborsi e recuperi)

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'I.P.T. deve essere presentata alla Provincia entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione⁶, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata.
2. Analogamente si procede per i versamenti in eccesso
3. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il concessionario della riscossione al rimborso delle somme dovute
4. L'imposta o la maggiore imposta dovuta e l'eventuale sanzione devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.⁷
5. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori ad euro 17,00 in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione od annotazione.
6. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero ammontare.⁸

Art. 11
(Verifiche e controlli)

1. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T., rispetto alle formalità eseguite nel territorio della Provincia, il concessionario invia alla Provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità ed i contenuti indicati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro 5 anni dalla data di riscossione dell'imposta

Art. 12
(Norme finali)

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina.
2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ed entra in vigore il primo giorno successivo all'inizio della ripubblicazione, con efficacia dall'1.1.2009; da tale data è abrogato il regolamento dell'I.P.T. approvato con atti del Consiglio Provinciale n.125/3 del 30.10.1998 e n.2 del 22.1.1999, fatte salve le norme concernenti l'istituzione dell'imposta aventi efficacia dall'1.1.1999.

⁶ Modifica necessaria per adeguare il regolamento al comma 164 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007.

⁷ Modifica necessaria per adeguare il regolamento al comma 161 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007.

⁸ Comma aggiunto per chiarire che l'importo di cui al comma precedente non è una franchigia.